

COMUNE DI ZOAGLI

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Disciplinare per la gestione dell'Albo comunale degli Avvocati di fiducia

Art. 1 - Oggetto

L'Albo comunale degli Avvocati è un elenco di avvocati professionisti di fiducia del Comune di Zoagli, selezionati sulla base di valutazioni tecniche, organizzative e di qualità delle prestazioni offerte.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente disciplinare si applica per l'iscrizione all'Albo comunale degli Avvocati che verranno chiamati in occasione dell'affidamento di incarichi di tipo legale e patrocinio legale innanzi a tutte le magistrature, con procedura di affidamento ai sensi del nuovo codice degli appalti D.Lgs. 50/2016.

Art. 3 - Gestione elenco

La gestione dell'Albo compete al servizio Amministrativo.

Le richieste di informazioni possono essere rivolte al Comune di Zoagli - Via XXVII dicembre n. 2 (GE) - Tel. 0185/2505225 – mail: stefania.viale@comune.zoagli.ge.it

L'ALBO è unico e suddiviso nelle seguenti sezioni, distinte per tipologia di contenzioso:

- Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO.
- Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE
- Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO
- Sezione D - CONTENZIOSO PENALE
- Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO

I nominativi dei professionisti richiedenti sono iscritti nell'ALBO in ordine alfabetico in ciascuna sezione. La stessa iscrizione non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito, né comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di conferire incarichi, a qualsivoglia titolo, ai professionisti iscritti.

L'ALBO potrà essere utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'ALBO, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e il Comune, costituisce anche espressione del "*comune gradimento*" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.

Il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nell'ALBO - in via eccezionale e dandone adeguata motivazione - per giudizi di rilevante importanza e complessità che richiedano prestazioni professionali di alta specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici. Si può prescindere dall'utilizzo dell'ALBO e dalla procedura comparativa, anche nel caso in cui la scelta dell'avvocato sia effettuata dalle Compagnie assicurative, con oneri a loro carico;

Art. 4 - Tutela della Privacy

I dati personali forniti dai soggetti richiedenti sono trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy, come da informativa allegata ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196.

Art. 5 - Requisiti richiesti

Per essere iscritti all'Albo comunale degli avvocati di fiducia occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritti ad un Ordine degli Avvocati da almeno tre anni;
- b) non trovarsi in stato di incompatibilità con la pubblica amministrazione procedente né di avere cause ostative a contrarre con la P.A.,
- c) non aver sostenuto cause contro il Comune di Zoagli da almeno due anni ;
- d) non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
- e) nell'esercizio della propria attività professionale, non aver commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova;
- f) possedere esperienza nella materia oggetto della controversia, rilevabile sia attraverso la disamina della precedente attività difensiva sia attraverso i titoli posseduti;
- g) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- h) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
- i) non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni;

l) non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia);

m) possedere adeguata e documentata capacità professionale.

n) essere in possesso di polizza assicurativa per responsabilità professionale .

Art. 6 - Richiesta di iscrizione da parte dei soggetti interessati

La richiesta di iscrizione all'Albo comunale deve essere indirizzata al Comune di Zoagli- Via XXVII dicembre n. 2 16035 – Zoagli, corredata della documentazione indicata all'art. 9.

Sul plico deve essere riportata la dicitura: **Iscrizione Albo comunale avvocati di fiducia**. Il plico può essere recapitato a mezzo posta o consegnato a mano all'ufficio protocollo del comune, entro i termini prescritti nell'Avviso Pubblico.

Art. 7 – Richiesta di iscrizione su iniziativa del Comune

L'iscrizione può avvenire anche d'ufficio, in casi eccezionali, con decisione motivata del Responsabile, previa informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196.

Art. 8 - Documentazione da allegare alla richiesta

I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo comunale degli Avvocati di fiducia devono presentare in allegato all'istanza di cui al modello 1 la seguente documentazione:

a) Questionario anagrafico fornito dal Comune di Zoagli con l'indicazione delle materie delle specifiche sezioni dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione, debitamente compilato e sottoscritto;

b) Curriculum vitae;

c.) Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante che:

- nei confronti del professionista non sia stata pronunciata una sentenza di condanna, passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
- il professionista non abbia commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- il professionista sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- il professionista sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;

- il professionista non si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni.
- Il professionista è iscritto all'Ordine degli Avvocati da almeno tre anni
- Il professionista è in possesso di polizza assicurativa per responsabilità professionale.

Art.9- Accertamento dei requisiti di iscrizione

La decisione di iscrizione all'Albo comunale degli Avvocati di fiducia è assunta dal Responsabile dell'Area amministrativa, previa valutazione della documentazione presentata.

Al soggetto interessato verrà data comunicazione dell'avvenuta iscrizione attraverso la pubblicazione dell'Albo sul sito istituzionale del Comune di Zoagli, al termine delle operazioni istruttorie propedeutiche alla sua formazione. Nel caso di rifiuto dell'iscrizione, verrà recapitata comunicazione personale con l'indicazione della motivazione.

Art. 10 - Validità dell'iscrizione all'Albo

L'iscrizione dei soggetti all'Albo ha validità di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione.

Art. 11 - Rinnovo dell'iscrizione all'albo

Il soggetto che intende rinnovare l'iscrizione deve presentare, 60 giorni prima della scadenza del termine di validità, la documentazione di cui al precedente art. 8.

Art. 12- Criterio di affidamento degli incarichi agli Avvocati iscritti all'Albo comunale

Gli Avvocati di fiducia che verranno iscritti all'albo comunale, previa adesione al Bando e verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, saranno scelti sulla base del criterio di rotazione e specialità in ragione dell'incarico da affidarsi e della specifica professionalità richiesta, secondo i principi di imparzialità, economicità e buon andamento. A seconda della complessità/valore della causa, oltre a poter dare preferenza alla parcella preventiva più conveniente ("minor prezzo"), potranno essere tenuti presenti i seguenti criteri di preferenza:

- chiarezza del curriculum, da cui poter desumere le esperienze specifiche e gli esiti favorevoli riferiti allo svolgimento di incarichi similari, di patrocinio legali presso altri EE.LL.;
- Foro di competenza della causa;
- Casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi affidati dal Comune aventi lo stesso oggetto, per i quali viene richiesto un compenso inferiore ai minimi tariffari;

Art. 13 - Sospensione dall'Albo

La sospensione dall'Albo ha luogo per la durata di un anno nel caso in cui per tre volte, nell'arco del periodo di iscrizione, non sia stato accettato l'incarico proposto. Ove il soggetto interessato si renda

responsabile di una inadempienza contrattuale, il Comune di Zoagli potrà a proprio insindacabile giudizio, sospendere l'iscrizione all'Albo. Della sospensione dall'Albo viene data comunicazione al soggetto interessato con l'indicazione del motivo.

Art. 14 - Cancellazione dall'albo

La cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti ha luogo nel caso di:

- a) accertata grave inadempienza;
- b) perdita dei requisiti di iscrizione;
- c) mancato rinnovo alla scadenza del triennio di validità.

Nei soli casi previsti alle lettere a) e b) del comma precedente, la cancellazione dall'Albo viene comunicata al soggetto interessato.

Salvo il caso di cui alla lettera c) del 1° comma, una nuova iscrizione non può essere presentata prima che siano decorsi tre anni dalla cancellazione.

Art. 15 - Aggiornamento dell'albo

L'aggiornamento dell'albo avverrà all'inizio dell'anno entro il primo trimestre.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

STEFANIA VIALE